PROVVEDIMENTI INTESI AL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE MEDIANTE COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, ANCHE AD ORDINAMENTO AUTONOMO, E NEGLI ENTI LOCALI

Art. 8

Autorizzazione a bandire concorsi ordinari

Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo di, cui all'unita tabella C), sono autorizzate a bandire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o categorie, nei profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella medesima. Ultimate le prove di concorso, le Amministrazioni di cui al primo comma procederanno a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1 aprile 1984. Si applicano i procedimenti previsti nel precedente articolo 7.

Versione in vigore dal 8 settembre 1985, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali
Estremi	Legge 22 agosto 1985, n. 444
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-intesi-al-sostegno-dell-occupazione-mediante-copertura/art-8-autorizzazione-a-bandire-concorsi-ordinari

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it